



**CITTÀ DI FOLIGNO**  
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO  
SERVIZIO URBANISTICA

# PRG '97

VARIANTE al PRG'97 PER  
NUOVA PIANIFICAZIONE DELLE AREE CLASSIFICATE COME  
**PARCO DEL TOPINO - PARTE URBANA (V/PTU)**

in attuazione delle disposizioni previste  
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 17/05/2013

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA**

*Agosto 2013*

# INDICE

## **A    PREMESSE**

**A1    Previsioni del PRG '97 per le Aree V/PTU**

**A2    Tutela paesaggistica ai sensi del d.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”**

**A3    Pericolosità e rischio idraulico del bacino del fiume Topino e suoi affluenti**

**A4    Attuazione delle previsioni del PRG '97 per le zone V/PTU**

1

## **B    PROPOSTA DI VARIANTE**

**B1    Motivazioni**

**B2    Proposta progettuale di variante**

**B3    Quantificazione delle aree**

**B4    Valutazione ambientale strategica**

**B5    Elenco elaborati di variante**

**B6    Allegati alla relazione tecnico illustrativa**

## A PREMESSE

### A1 Previsioni del PRG '97 per le Aree V/PTU

Il PRG '97 prevede un sistema del verde articolato in: “Aree protette” e “Verde urbano attrezzato”. Appartengono al sottosistema del Verde urbano attrezzato le aree V/PTU “Parco del Topino - parte urbana”. Le componenti del sistema verde sono disciplinate dall'articolo 21 delle NTA, che dispone l'attuazione delle direttive di piano regolatore, in queste zone, mediante l'elaborazione di un piano particolareggiato esecutivo dove è quantificata la consistenza dei manufatti di servizio, delle aree da espropriare e di quelle da assoggettare a particolari usi. In attesa dello strumento attuativo di piano sono ammesse le attuali utilizzazioni purché poste in essere legittimamente; sono vietati i depositi di auto di qualsiasi tipo, le discariche pubbliche e qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale, le stazioni di servizio e di rifornimento carburanti, le stazioni di lavaggio automatico di auto, l'attività estrattiva. Come definito dal comma 5 del citato articolo 21 gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi finalizzati al mantenimento dell'efficienza dell'immobile e delle sue componenti senza incremento della consistenza o del carico urbanistico. In sostanza sono ammesse solo le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia senza variazioni di tipologia e dimensioni preesistenti, ma con modifiche esterne.

Le aree destinate al parco del Topino-parte urbana sono classificate ai sensi dell'articolo 64 delle NTA, PRG '97, come zone territoriali omogenee “F” di cui al DIM n. 1444/68. (i)

L'uso di queste aree è condizionato e limitato dalle norme per la tutela dei beni paesaggistici ed in materia di rischio esondazione di seguito affrontate in modo più puntuale.

### A2 Tutela paesaggistica ai sensi del d.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

La maggior parte delle aree in questione, data la loro vicinanza o adiacenza al fiume Topino, rientrano tra quelle tutelate per legge ai fini paesaggistici, ai sensi dell'articolo 142 del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, poiché rientrano entro il limite di 150 ml. dal fiume Topino.

Tale vincolo determina l'obbligo, ai sensi dell'art. 146 del citato d.Lgs. 42/2004, di acquisire l'autorizzazione paesaggistica in relazione a qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa ad esclusione degli interventi individuati dall'art. 149 dello stesso D. Lgs. 42/2004. (ii)

Pertanto la norma garantisce già di per se la salvaguardia e la valorizzazione delle aree comprese nella fascia di tutela di 150 metri dalla sponda del fiume imponendo un controllo oltre che di ammissibilità anche di qualità architettonico/paesaggistica per tutti gli interventi consentiti di modifica del suolo o dei fabbricati ubicati.

### **A3 Pericolosità e rischio idraulico del bacino del fiume Topino e suoi affluenti**

Il VI stralcio funzionale (PS6) del piano di bacino del fiume Tevere, denominato "*Piano stralcio di Assetto Idrogeologico*" (P.A.I. - A.B. Tevere - approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9/02/2007) ha definito la caratterizzazione del territorio in termini di pericolosità e di rischio idrogeologico ed idraulico recependo tra i suoi contenuti il "Piano straordinario delle aree a maggior rischio", redatto ai sensi del decreto legge n. 132/99, convertito nella legge n. 226/99, approvato con delibera del Comitato Istituzionale n.85 del 29 ottobre 1999, denominato P.St.

3

Il P.A.I. citato, ancora vigente, nelle more della definitiva approvazione del progetto di integrazione e modifica (di seguito individuato come progetto di primo aggiornamento del P.A.I.) che recepisce anche gli studi del Consorzio della Bonificazione Umbra, relativi al bacino del fiume Topino, classifica un'area a ridosso del fosso "Renaro" a partire dall'affluenza con il fiume Topino fino a viale Ancona, attribuendole un livello di rischio molto elevato (R4). Una piccola parte delle aree classificate dal PRG '97 come V/PTU, precisamente definite nell'elaborato "Tav 0B - Inquadramento territoriale - mappe di pericolosità idraulica", parte integrante della variante in oggetto, rientra nelle zone classificate "R4" dal P.A.I. vigente. Le limitazioni dell'attività di trasformazione del territorio per tale livello di rischio sono le stesse definite per la fascia "A" di cui all'articolo 28 delle N.T.A del P.A.I. (iii)

Escluse le aree classificate "R4", sopra descritte, tutte le altre aree oggetto di variante, ad eccezione di una zona terminale, di estensione minima, localizzata tra la frazione "Corvia" e la località "Perticani", rientrano nelle fasce perimetrare come A, B e C

dalla Variante n. 7 al PRG '97, adottata con DCC n. 78 del 28 dicembre 2011, che recepisce l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico ed idraulico nel territorio comunale contenute nel progetto di primo aggiornamento del P.A.I., non ancora definitivamente approvato. Le disposizioni per tali aree sono contenute negli articoli 71-bis, 71-ter, 71-quater, 71-quinquies, 71-sexies, 71-septies delle NTA approvate con la citata variante n. 7. (iv)

Queste aree ricadono:

- per la maggior parte in fascia di pericolosità "A";
- in proporzione minore, nelle zone di Corvia e del parco Hoffmann, in fascia di pericolosità "B";
- in piccola parte, immediatamente prima e dopo Corvia, in fascia di pericolosità "C".

#### **A4 Attuazione delle previsioni del PRG '97 per le zone V/PTU**

4

Le previsioni di PRG sono state attuate soltanto per alcune delle Aree V/PTU. In particolare in alcune di queste aree il Comune di Foligno ha promosso un Piano Urbano Complesso (PUC), specificamente riferito all'area delle ex fornaci Hoffmann, di cui all'accordo di programma (avente valenza anche ai fini urbanistici), sottoscritto tra Regione dell'Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Foligno in data 27/01/2004, ed approvato con deliberazione del Presidente della Giunta Regionale 31 marzo 2004, n. 66. Il PUC ha previsto, tra le altre cose, la realizzazione del secondo stralcio funzionale del Parco Urbano Fluviale del Topino, interessando alcune delle aree classificate dal PRG '97 come parco del fiume Topino-parte urbana, lasciando terreni classificati come V/PTU estranei al progetto del parco che quindi non sono stati acquisiti al patrimonio pubblico.

Il parco urbano è stato realizzato come opera pubblica con la consistenza e con l'individuazione fondiaria prevista nello specifico progetto (vedi allegato "A").

Lo scorso anno il Comune di Foligno ha partecipato al bando di concorso del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti indetto nell'ambito del "Piano Nazionale per le città", con un progetto generale di riqualificazione urbana che è risultato tra i 28 che hanno avuto accesso ai finanziamenti nazionali.

La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 112 del 29/03/2013, ha scelto i seguenti interventi tra quelli previsti nel progetto proposto al Ministero e che interessano le aree V/PTU:

- l'Intervento 5 sublotto 2 "Collegamento pedonale e ciclabile parcheggio Fratelli Bandiera - via dei Mille" (percorso schematicamente individuato nell'allegato "B");
- Intervento 5 sublotto 5 "Collegamento ciclodedonale Ponte sul Topino - impianti sportivi" (percorso schematicamente individuato nell'allegato "C").

## **B PROPOSTA DI VARIANTE**

### **B1 Motivazioni**

Sono stati approfonditi i contenuti dell'articolo 21 delle NTA, la relazione tecnico-descrittiva del PRG '97, nonché tutte le ragioni d'interesse sia pubblico che privato al mantenimento o meno del vincolo relativo alle aree V/PTU.

Dall'analisi del contenuto dell'articolo 21 delle NTA del PRG'97 è emerso che il vincolo di piano regolatore per le aree in esame è di tipo conformativo, non soggetto né a decadenza né ad indennizzo, in virtù della prescrizione che rimanda l'individuazione puntuale dei terreni da acquisire come beni pubblici all'approvazione di un piano particolareggiato.

Esaminata dettagliatamente anche la relazione tecnico approvata con il PRG '97 è emerso che, le aree V/PTU come le aree V/PAER, non sono state conteggiate per la verifica degli standard urbanistici relativi al sistema verde e quindi non sussiste l'obbligo di acquisirle tutte al patrimonio pubblico.

Anche se il vincolo sulle aree in esame è di tipo conformativo la giurisprudenza urbanistica più recente si è orientata affermando che l'apposizione o il mantenimento di un vincolo (di qualsiasi tipo esso sia) debbano essere rigorosamente motivati e giustificati dall'interesse pubblico, e pertanto non si può prescindere da una specifica indagine sulle aree interessate e da una valutazione dei differenti interessi sia pubblici che privati in gioco.

Dal punto di vista dell'interesse pubblico la Giunta comunale, con atto n. 207/2012, ha di fatto già formalizzato che l'attuazione del Parco del fiume Topino-parte urbana si è concretizzata nel progetto di cui al secondo stralcio funzionale del Parco Urbano Fluviale del Topino previsto nel PUC, relativo all'area delle ex Fornaci Hoffmann e che, allo stato attuale, non si possono prevedere ulteriori sviluppi di quel progetto, data la carenza strutturale dei fondi necessari.

Con ulteriore atto deliberativo n. 112 del 29/03/2013, già citato, la Giunta Comunale ha individuato gli altri interventi da attuare tra quelli previsti per le aree V/PTU, contenuti nel progetto di riqualificazione urbana presentato al Ministero delle infrastrutture in occasione del concorso "Piano nazionale per le città".

6

Dal punto di vista dell'interesse privato, considerata la particolare contingenza economica del momento, caratterizzato da scarse risorse da destinare agli investimenti pubblici, che non consente la completa attuazione delle previsioni di piano per le zone V/PTU non ancora acquisite al patrimonio comunale, appare non più sostenibile mantenere su queste zone il vincolo di destinazione a parco del fiume Topino - parte urbana.

Attenendosi pertanto ai risultati della specifica indagine sulle aree interessate dai vincoli e dalla valutazione dei differenti interessi pubblici e privati in gioco, si prende atto che non rivestono più interesse generale quelle aree che, ancorché individuate nel PRG'97 come parco del Topino-parte urbana, non sono né state ricomprese nel piano particellare di esproprio dello specifico progetto realizzato nell'ambito del PUC citato, né interessate dagli interventi proposti al Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti nell'ambito del "Piano Nazionale per le città".

Dalle considerazioni e dalle riflessioni esposte emerge la necessità di redigere una variante al PRG '97 relativamente alle aree in esame.

7

## **B2 Proposta progettuale di variante**

L'Area Governo del Territorio, in attuazione alle direttive di Giunta Comunale espresse con provvedimento n. 175 del 17/05/2013 ha predisposto una nuova pianificazione delle aree attualmente classificate V/PTU, non ricomprese nel progetto del Parco Urbano Fluviale del Topino attuato e non interessate dagli interventi proposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del Piano Nazionale per le città. Le proposte progettuali si possono così riassumere:

- 1) individuazione di una fascia di almeno ml. 10 di rispetto lungo il fiume Topino che mantiene la classificazione originariamente prevista dal PRG '97 (V/PTU);
- 2) mantenimento della classificazione V/PTU per le aree di proprietà Comunale o Demaniali;
- 3) all'interno del limite periurbano, che assume come linea di confine la strada di progetto prevista nel PRG '97, nota come "variante Sud", si propone la trasformazione delle aree V/PTU di proprietà privata in verde pertinenziale privato (V/P), introducendo pertanto rispetto alle previsioni del PRG vigente una nuova tipologia da ricondurre al sistema verde;



- 4) al di là del limite periurbano, come sopra definito, si propone una zonizzazione di tipo agricolo di pregio (EP/AP);
- 5) sempre al di là del limite periurbano, nella zona di Cave, si propone, per uniformità di trattamento di tutte le aree agricole oltre tale limite, la trasformazione di un'area da EP/APP ad EP/AP;
- 6) estensione dell'area classificata M/P nella zona del "Plateatico" per la superficie al di sopra della palestra ad uso dell'Istituto Commerciale fino al limite costituito dalla fascia di rispetto di 10 metri di cui al precedente punto 1;

La nuova classificazione delle aree interessate dalla variante, come sopra descritta in sintesi, comprende zone in parte all'interno ed in parte all'esterno del limite periurbano, come definito dalla strada di progetto del PRG '97, identificata "Variante Sud", e mantiene comunque una destinazione a "verde" degli spazi privati così distinta:

- aree V/P "Verde pertinenziale privato", all'interno del perimetro urbano
- aree EP/AP "Agricole di pregio", all'esterno del perimetro urbano

8

Le limitazioni previste per queste zone dalle norme statali, regionali e specifiche di variante, garantiscono la conservazione/realizzazione di spazi liberi con una funzione ecologico-ambientale di interruzione del tessuto costruito intorno agli argini del fiume Topino.

Si ritiene pertanto mantenuto l'intento di riqualificazione urbana alla base delle scelte già operate per questi luoghi.

Come già accennato la trasformazione di alcune aree originariamente classificate come V/PTU in aree destinate a verde pertinenziale privato (V/P) incrementa le categorie, in particolare del sottosistema del "Verde urbano attrezzato" ed in termini più macroscopici del sistema del "Verde", di cui all'articolo 20 delle NTA del PRG '97.

In analogia con le previsioni del PRG '97 ed in riferimento all'articolo 64 delle NTA che classifica come zone omogenee "F" di cui dal DIM n. 1444/68 le componenti del sistema verde, le aree V/P di nuova introduzione con la variante assumeranno tale classifica.

Le aree EP/AP sempre ai sensi del citato articolo 64 sono classificate come zone E.

Nelle aree V/P saranno ammessi i seguenti interventi:

- rinnovo e sostituzione dei manti erbosi;

- ripristino e/o realizzazione di recinzioni;
- pavimentazioni che non alterino la permeabilità del suolo;
- realizzazione di pergole in legno;
- messa a dimora di essenze vegetali d’alto fusto;
- realizzazione di opere pertinenziali, come definite e nei limiti previsti dalla vigente disciplina regionale (vedi articolo n. 21 del regolamento regionale n. 9/2008); (v)

Le opere ammesse nelle zone V/P per gli edifici esistenti sono le stesse previste dalle NTA del PRG '97 per le zone V/PTU e si possono riassumere in lavori finalizzati al mantenimento dell'efficienza dell'immobile e delle sue componenti senza incremento della consistenza o del carico urbanistico. In sostanza sono ammesse solo le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia senza variazioni di tipologia e dimensioni preesistenti, ma con modifiche esterne.

L'uso delle aree agricole EP/AP è disciplinato dal Capo II, Titolo III della legge regionale n. 11/2005. (vi)

9

### B3 Quantificazione delle aree

Il conteggio delle aree è stato eseguito con l’ausilio di programmi informatici (CAD).

PREVISIONI PRG '97			PROPOSTA DI VARIANTE		
destinazione	superficie	incidenza	destinazione	superficie	incidenza
V/PTU	mq 793.899	100,00%	V/PTU attuato (Parco Hoffmann)	mq 69.068	8,70%
			V/PTU da attuare	mq 213.395	26,88%
			V/P	mq 73.140	9,21%
			EP/AP	mq 436.211	54,95%
			M/P	mq 2.085	0,26%
<b>Totali</b>	<b>mq 793.899</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Totali</b>	<b>mq 793.899</b>	<b>100,00 %</b>

### B4 Valutazione ambientale strategica

In materia di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di nuova pianificazione per le aree V/PTU è stato acquisito il parere del servizio Ambiente dove si ritiene di non dover attivare tale procedura poiché non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 5.2 della D.G.R. n. 423/2013: *“Specifiche per la pianificazione urbanistica comunale e provinciale”*:

*“Sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS :*

*gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 12/2010, qualora non ricorra nessuna delle due condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b); [...]”(vii)*

## **B5 Elenco elaborati di variante**

- relazione tecnica illustrativa;
- relazione geologica - idrogeologica - sismica, sottoscritta dalla dott.ssa Mariella Mariani del servizio Ambiente;
- Norme tecniche di attuazione del piano - proposta di aggiornamento normativo;
- Tav. 0A - Inquadramento territoriale - stralcio catastale ed ortofotocarta;
- Tav. 0B - Inquadramento territoriale - mappe di pericolosità idraulica;
- Tav. 1 - Previsioni vigenti - Elaborato P3 - Stralcio tavole 1-2-6-7-11-12;
- Tav. 2 - Previsioni di variante - Elaborato P3 - Stralcio tavole 1-2-6-7-11-12;
- Dichiarazione di conformità (ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 31/1997, che conserva efficacia ai sensi dell'art. 62, comma 4, della legge regionale n. 11/2005)

10

## **B6 Allegati alla relazione tecnico illustrativa:**

- A. Individuazione delle aree acquisite al patrimonio pubblico in base al piano urbano complesso (P.U.C.), relativo all'area delle ex Fornaci Hoffmann, di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 27/01/2004.
- B. Percorso schematico che individua l'Intervento 5 sublotto 2 “Collegamento pedonale e ciclabile parcheggio Fratelli Bandiera - via dei Mille”, previsto nel Piano Nazionale per le città.
- C. Percorso schematico che individua l'Intervento 5 sublotto 5 “Collegamento ciclodedonale Ponte sul Topino - impianti sportivi”, previsto nel Piano Nazionale per le città.



Agosto 2013

---

<sup>i</sup> Estratto dal Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

**“Art. 2 Zone territoriali omogenee**

*Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:*

[...]

*F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.”*

<sup>ii</sup> Estratto dal decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Publicato in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28

**“Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione**

*1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b) e dell’articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:*

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;*
- b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;*
- c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.”*

<sup>iii</sup> Estratto dalle N.T.A. del piano di bacino del fiume Tevere – stralcio per l’assetto idrogeologico PS6

**“Art. 28 - La fascia A**

*1 Nella fascia definita A il P.A.I. persegue l’obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e favorendo l’evoluzione naturale del fiume.*

*2 Nella fascia A sono ammessi esclusivamente:*

- a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;*
- b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art.3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all’adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d’uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico; tali interventi devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di deflusso della piena previo parere dell’autorità idraulica competente;*
- c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell’area oggetto di intervento;*
- d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;*
- e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all’interno dell’area di pertinenza della stessa opera pubblica. E’ consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all’aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell’attuale capacità d’invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile e sono subordinati all’autorizzazione dell’autorità idraulica competente;*
- f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e) e previo parere dell’autorità idraulica competente;*
- g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell’attuale livello di rischio e previo parere dell’autorità idraulica competente;*
- h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;*

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato «Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica»;

n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

o) gli interventi di difesa idraulica così come disciplinati dall'art. 33;

p) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall'articolo 34;

q) gli interventi e le attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, ed a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena.

3 E' richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m), n), o), q) del precedente comma 2."

<sup>iv</sup> **Estratto dalle NTA approvate con la variante n. 7/2011 al PRG '97:**

**“Articolo 71-bis – Applicazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)**

1. Nelle aree individuate dal III stralcio funzionale del Piano di Bacino del fiume Tevere (PS3), le limitazioni alle attività ed alle trasformazioni del territorio contenute nelle specifiche NTA prevalgono sulla disciplina contenuta nelle presenti norme. Le aree interessate sono individuate nella cartografia predisposta ai sensi della DGR 200/2008 ed approvata con D. D. 1762 del 1/12/2008.

2. Nelle aree individuate dal PAI (VI stralcio funzionale - PS6) come a "rischio molto elevato per fenomeni franosi" (R4) ed a "rischio elevato per fenomeni franosi" (R3) le limitazioni alle attività ed alle trasformazioni del territorio contenute nelle specifiche NTA prevalgono sulla disciplina contenuta nelle presenti norme.

3. Nelle aree individuate dal PAI (VI stralcio funzionale - PS6) come a "rischio per fenomeni idraulici" (R4) le limitazioni alle attività ed alle trasformazioni del territorio contenute nell'art. 29 delle specifiche NTA prevalgono sulla disciplina contenuta nelle presenti norme.

4. Le aree sottoposte alla disciplina di cui ai commi 2 e 3 sono perimetrare nella cartografia approvata con D. D. 1720 del 26/11/2007. Le disposizioni richiamate nei medesimi commi sono integrate da quelle emanate con DGR 447/2008 e con DGR 707/2008.

**Articolo 71-ter – Norme transitorie in materia di rischio di esondazione - Disposizioni generali**

1. Nelle fasce a rischio di esondazione perimetrare nelle cartografie relative al «Progetto di primo aggiornamento» del Piano di Assetto Idrogeologico, approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere con deliberazione n. 120 del 21/12/2010, come risultanti dagli elaborati Tav. PB12 Topino, Tav. PB13 Topino, Tav. PB14 Topino, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

2. Dette disposizioni trovano applicazione in via transitoria in quanto, il PAI (VI stralcio funzionale - PS6), come approvato con DPCM 10/11/2006, interessa solo marginalmente il territorio comunale, ed il suo "Progetto di primo aggiornamento" con le mappe di pericolosità idraulica aggiornate agli studi recenti non ha ancora concluso il previsto iter di approvazione. In conseguenza l'applicazione transitoria cessa con la sua approvazione, ovvero con l'entrata in vigore di eventuali norme di salvaguardia relative alla stessa. L'applicazione in via transitoria viene disposta nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'Ente al fine di contemperare l'individuazione di un "rischio" potenziale con i diritti edificatori conformati dal PRG '97 che è stato redatto anche in base a studi idraulici.

3. Sono fatti salvi gli effetti degli atti assunti in vigore delle disposizioni previste dalle varianti n. 4 e n. 5 alle presenti NTA riguardanti le normative sugli aspetti idrogeologici ed idraulici, adottate rispettivamente con atti di Consiglio Comunale n. 80 del 17 luglio 2006 e n. 117 del 18 dicembre 2008.

4. Per la disciplina delle attività e degli interventi di cui ai successivi articoli, per quanto riguarda le indicazioni tecniche relative all'esecuzione degli studi, delle verifiche e delle valutazioni di carattere idrologico ed idraulico, nonché per l'individuazione dei criteri necessari a perseguire le finalità previste dal presente Capo, in relazione ad un assetto territoriale sostenibile nei termini della sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai rischi idraulici e della qualità dell'ambiente fluviale si applicano le disposizioni di cui all'allegato "A" alla

DGR 447/2008. In particolare, per quanto riguarda:

a) i termini "intervento di difesa idraulica" ed "intervento di messa in sicurezza idraulica" sono equivalenti e per gli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 1.3 del citato allegato "A";

b) metodi e criteri per gli interventi da realizzare in "condizioni di sicurezza idraulica" e "senza aggravio del rischio" ovvero "senza incremento dell'attuale livello di rischio" trovano applicazione le disposizioni di cui ai punti 1.4 ed 1.5 del citato allegato "A";

c) la definizione "aumento del carico urbanistico" trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 3, fatta eccezione per il punto 3.1, del citato allegato "A";

d) la definizione dei "manufatti di modesti dimensioni, al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti" trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 4 del citato allegato "A".

5. Qualora un'area o un edificio oggetto di intervento, siano interessati da diverse fasce di pericolosità, si applicano le disposizioni di quella a maggior rischio.

6. Per gli interventi ricadenti nelle aree a rischio idraulico di tipo R4 ed in quelle di cui ai successivi articoli, alla documentazione minima obbligatoria da allegare ai progetti, prevista dal vigente Regolamento Edilizio, è aggiunta una relazione sulla compatibilità idraulica relativa alle verifiche ed alle valutazioni idrologiche ed idrauliche con le quali il tecnico certifica il grado di rispondenza dell'oggetto alle condizioni di assetto idraulico. Gli studi dovranno riportare i contenuti minimi di cui al punto 1.4.4.dell'Allegato "A" alla DGR 447/2008. La relazione dovrà attestare, nelle conclusioni quali siano gli interventi necessari ai fini idraulici ed il progettista architettonico dovrà asseverare il conseguente rispetto.

### **Articolo 71-quater – Norme transitorie in materia di rischio di esondazione - Disposizioni per la fascia "A"**

1. Nelle fasce perimetrate come "A" nelle mappe di cui all'art. 71-ter e per le finalità di cui al medesimo articolo, vanno perseguite generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e favorendo l'evoluzione naturale del fiume.

2. Nelle fasce di cui al comma precedente sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 della l. r. 1/2004 nonché dalle norme regolamentari applicative nonché le opere interne agli edifici, come definite

alla lettera g) dell'art. 3, co. 1, della l. r. 1/2004. Gli interventi anzidetti possono comportare modifica delle destinazioni d'uso, ferme restando le limitazioni poste dai precedenti articoli, senza incremento del carico urbanistico, come in precedenza definito, e/o aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico. Detti interventi devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di

deflusso della piena;

c) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

d) gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, alla riparazione dei danni causati dagli eventi sismici, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive.

e) gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

f) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume

g) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica nonché la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Detti interventi non devono costituire significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, né impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile, ove definiti;

h) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), punto 1) del regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie o superfici nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lett. g);

i) la realizzazione di manufatti di modeste dimensioni, come in precedenza definiti al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

l) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

m) le opere e gli interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

n) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

o) le opere e gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell'allegato "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica" del PAI;

p) la costruzione di edifici e di manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

q) l'attività estrattiva nei limiti previsti dalla vigente legislazione regionale;

r) gli interventi di difesa idraulica nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 1.3 dell'allegato "A" alla DGR 447/2008.

3. All'inizio di tutti i lavori per la officiosità idraulica per  $Tr=50$  anni ovvero per  $Tr=200$  anni, previsti per i corsi d'acqua del territorio comunale, per gli interventi edilizi ed urbanistici da eseguirsi nelle fasce di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste per le fasce "B" o "C", a seconda del previsto livello di sicurezza idraulica che si intende raggiungere con i lavori medesimi, e quindi potrà applicarsi quanto stabilito ai punti 2.d e 2.e della DGR 707/2008.

### **Articolo 71-quinquies – Norme transitorie in materia di rischio di esondazione - Disposizioni per la fascia "B"**

1. Nelle fasce perimetrate come "B" nelle mappe di cui all'art. 71-ter e per le finalità di cui al medesimo

articolo va perseguito l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nelle fasce di cui al precedente comma sono ammessi:

a) tutti gli interventi consentiti nelle fasce "A" di cui al precedente articolo;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3, co. 1, lett. f. della l. r. 1/2004, sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti e relative aree di pertinenza, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, nonché di ampliamento e di modifica della destinazione d'uso. Tali interventi non dovranno costituire significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione

dell'attuale capacità di invaso e dovranno essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile ove definiti;

c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte in sede di autorizzazione;

d) gli interventi previsti dal PRG '97:

d.1 nei tessuti equiparati alle zone omogenee A, B e D in base all'articolo 64 delle presenti norme, limitatamente al completamento di lotti residui in comparti totalmente o parzialmente urbanizzati;

d.2 nelle componenti dei "Sistemi" equiparate alle zone F in base all'articolo 64 delle presenti norme, imitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico.

#### **Articolo 71-sexies – Norme transitorie in materia di rischio di esondazione - Disposizioni per la fascia "C"**

1. Nelle fasce perimetrate come "C" nelle mappe di cui all'art. 71-ter e per le finalità di cui al medesimo articolo va perseguito l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle citate mappe.

2. I programmi di previsione e prevenzione ed i piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e dei loro territori investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. Il soggetto richiedente il titolo abilitativo dovrà allegare espressa dichiarazione, per sé e successivi venti causa, che accetta di convivere con il rischio residuo anche mediante l'attivazione di eventuali strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi previsti nel piano di protezione civile comunale.

#### **Articolo 71-septies – Norme transitorie in materia di rischio di esondazione - Disposizioni per i piani attuativi**

1. Nelle aree ricadenti nella fasce perimetrate come "A" o "B" nelle mappe di cui all'art. 71-ter sono fatti i salvi i piani attuativi per i quali alla data del 17/07/2006, di adozione della D.C.C. n. 80, siano state stipulate le relative convenzioni.

2. Nel caso di piani attuativi che, alla data di cui al precedente comma, risultino definitivamente approvati ma non sia stata sottoscritta la relativa convenzione, ove necessaria, si può procedere alla stipula inserendo nella convenzione l'onere della presentazione di una relazione idraulica, congiuntamente al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, finalizzata a dimostrare la compatibilità delle previsioni con le finalità indicate nei precedenti articoli in relazione al tipo di fascia in cui ricade il comparto.

3. I piani attuativi necessari per l'attuazione delle aree di espansione previste dal PRG '97, che interessino comparti ricadenti nella fasce di tipo "A" o "B", presentati successivamente all'adozione del presente articolo, possono essere istruiti dagli uffici purché lo studio di compatibilità idraulica, da predisporre nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente art. 71-ter nonché di quanto stabilito al punto 1.4.5. dell'allegato "A" alla DGR 447/2008, dimostri la compatibilità delle previsioni, nella loro interezza, con il rischio idraulico risultante dalle mappe di cui all'art. 71-ter e delle condizioni e limitazioni derivanti dalla fascia di rischio in cui ricade il comparto. Ove necessario possono essere proposte motivate e documentate soluzioni in variante purché non vi sia incremento delle potenzialità insediative consentite dal PRG '97."

#### **† Estratto dal REGOLAMENTO REGIONALE 3 novembre 2008, n. 9**

**"Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione".**

Publicato nel Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 50 del 12 novembre 2008

#### **" Art. 21 (Opere Pertinenziali - Op)**

1. Si definiscono opere pertinenziali i manufatti che, pur avendo una propria individualità ed autonomia sono posti in durevole ed esclusivo rapporto di proprietà, di subordinazione funzionale o ornamentale, con uno o più edifici principali di cui fanno parte e sono caratterizzati:

a) dalla oggettiva strumentalità;

b) dalla limitata dimensione;

c) dalla univoca destinazione d'uso;

d) dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 30 metri lineari dall'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto in zone B, C, D ed F e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie o qualora si tratti di opere di recinzione o di muri di sostegno;

e) dal rapporto di proprietà o di altro titolo equipollente.

2. Le opere pertinenziali, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del regolamento comunale per l'attività edilizia o dello strumento urbanistico, sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono così differenziate:

a) opere pertinenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004, eseguibili senza titolo abilitativo, fermo restando quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo:

1) i manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali (quali acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione, telecomunicazioni), se posti al di sotto del livello del terreno sistemato ovvero se emergenti da questo, purché aventi superficie utile coperta non superiore a metri quadrati 3,00 ed altezza non superiore a metri lineari 1,80;

2) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni anche per aree di sosta che siano contenuti entro l'indice di permeabilità, ove stabilito;

- 3) pannelli solari senza serbatoio di accumulo da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al d.m. 1444/1968;
- 4) elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere;
- 5) opere pertinenziali per l'eliminazione di barriere architettoniche da realizzare nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004 che, pertanto, non interessino immobili compresi negli elenchi di cui alla parte prima e seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli immobili di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa l.r. 1/2004 e quelli di interesse storico, architettonico e culturale individuati dagli strumenti urbanistici. Tali opere non debbono riguardare elementi strutturali né comportare la realizzazione di manufatti che alterino la sagoma di un edificio;
- 6) manufatti per il ricovero di animali domestici o da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta complessiva non superiore a mq. 4,00 e altezza non superiore a metri lineari 2,00;
- 7) le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla delibera della Giunta regionale 7 giugno 2006, n. 955, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00;
- 8) le tende installate in corrispondenza di aperture ovvero su terrazze, balconi, cavedi o logge, escluse quelle aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;
- 9) le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste dal Progetto d'Area per la valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo approvato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) della l.r. 11/2005;
- 10) l'installazione di serbatoi di gpl, fino alla capacità di 13,00 metri cubi purché completamente interrati;
- 11) i pergolati con struttura leggera, in ferro o legno, purché collocati a terra senza opere fondali e privi di qualsiasi copertura, destinati esclusivamente a sorreggere essenze vegetali o teli ombreggianti;
- 12) opere di scavo e rinterro per la posa in opera di serbatoi prefabbricati per l'accumulo di acque piovane;
- b) opere pertinenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 6) della l.r. 1/2004, ma sottoposte a denuncia di inizio attività:
- 1) recinzioni, muri di cinta e cancellate che non fronteggiano strade o spazi pubblici o che non interessino superfici superiori a metri quadrati tremila come previsto all'articolo 13, comma 1, lettera f) della l.r. 1/2004;
- 2) opere per la eliminazione di barriere architettoniche quali scale, accessi, rampe, ascensori, apparecchiature elettriche e vani di servizio strettamente correlati, come previsto all'articolo 20, comma 1, lettera d) della l.r. 1/2004;
- 3) parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati, di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;
- 4) impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agriturismo che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq. 400,00 e nuova superficie utile coperta. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non superiore a mq. 6,00;
- 5) installazione di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno o, relativamente alle zone A, senza serbatoio di accumulo;
- 6) installazione di serbatoi di gpl diversi da quelli di cui alla lettera a), punto 10), purché adeguatamente schermati con essenze vegetali autoctone;
- 7) tende aggettanti su spazi pubblici o di uso pubblico;
- 8) strutture leggere aggettanti su terrazze, balconi, logge e cavedi;
- 9) installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nei limiti di cui all'articolo 12, comma 5 del D.Lgs. 387/2003 e d.m. 19 febbraio 2007 e relative disposizioni regionali;
- c) opere pertinenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 6) della l.r. 1/2004 sottoposti a permesso di costruire:
- 1) le tettoie, le pergole, i gazebo, i manufatti per barbecue e per il ricovero di animali domestici o di compagnia aventi caratteristiche superiori rispetto a quelle di cui alla lettera a), punti 6) e 11), per una superficie utile coperta non superiore a mq. 20,00 e di altezza non superiore a metri lineari 2,40, di pertinenza di edifici residenziali e per attività di tipo ricettivo, agriturismo, sportive, ricreative e servizi;
- 2) le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;
- 3) i parcheggi o autorimesse da destinare a servizio di singole unità immobiliari da realizzare nel sottosuolo o al piano terreno dei fabbricati esistenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della l. 122/1989, che comportano deroga agli strumenti urbanistici, con esclusione delle zone agricole;
- 4) manufatti per impianti tecnologici a rete o puntuali emergenti dal terreno, aventi dimensioni eccedenti quelle di cui alla lettera a), punto 1);
- 5) i muri di sostegno;
- 6) recinzioni, muri di cinta e cancellate di qualunque tipo che fronteggiano strade o spazi pubblici o recinzioni necessarie alle imprese agricole, che interessino superficie superiore a mq. 3.000, purché esclusivamente a protezione di attrezzature, impianti o allevamenti anche allo stato brado o semibrado;
- 7) i locali strettamente necessari per i serbatoi, per le cisterne per l'accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso avente superficie non superiore a metri quadrati 6,00;



8) gli impianti sportivi e ricreativi al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo, agrituristico o servizi di dimensione eccedenti quelle previste alla lettera b), punto 4);

9) nelle zone agricole, i servizi igienici a servizio delle aree di sosta dei campeggiatori per le attività agrituristiche di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, nei limiti di metri quadrati 20,00 di superficie utile coperta.”

<sup>vi</sup> Estratto dalla Legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11

**“Norme per il governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”:**

Testo aggiornato con le modifiche di cui alla L. R. n. 8/2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 41 del 21 settembre 2011

“Capo II - Norme per il territorio agricolo

#### **Art. 32 - Finalità e definizioni**

1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l'uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per l'integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:

a) *impresa agricola*: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2135 del codice civile, iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) *nuovi edifici*: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse;

c) *edifici esistenti*, ai fini dell'articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché sia stato rilasciato il titolo abilitativo e siano iniziati i lavori alla data del 13 novembre 1997;

d) *indice di utilizzazione territoriale*: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;

e) *superficie utile coperta*: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della L.R. n. 1/2004; nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti

di essi di nuovi edifici residenziali ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta; Non costituisce superficie utile coperta la realizzazione temporanea, da parte dell'impresa agricola, di manufatti a struttura leggera, appoggiati al suolo, senza opere fondali fisse, coperte con teli mobili, per lo stoccaggio stagionale di foraggio e altri prodotti per l'alimentazione degli animali. Non costituiscono altresì superficie utile coperta le opere pertinenziali realizzate fuori terra per le attività agrituristiche di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), numero 9 del regolamento regionale 9/2008.

f) *singolo edificio*: si intende l'immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché posta in contiguità con altre;

g) *piano aziendale*: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli

interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;

h) *piano aziendale convenzionato* di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposito atto d'obbligo;

i) *progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio*: è un progetto per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale.

#### **Art. 33 - Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni**

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse

toponomastico rurale.

2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo e agrituristico. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture

tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all'articolo 20, comma 3, della L.R. n. 27/2000.

3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, disciplinano:

a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di cui all'articolo 34, comma 2 bis, ivi compresa la riduzione degli indici di edificabilità o la inedificabilità di determinati ambiti territoriali;

b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli indici massimi stabiliti all'articolo 34, anche tenendo conto del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ove previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per

particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità.

5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 18, commi 3 e 8 e all'articolo 67, comma 3, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000.

6. I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del paesaggio, possono approvare progetti d'area di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i).

#### **Art. 34 - Realizzazione di nuovi edifici**

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.

2 bis. Le imprese agricole ad indirizzo ortofrutticolo e florovivaistico fino a tre ettari, possono realizzare serre a copertura dei due terzi della superficie interessata a tale attività, in deroga agli indici di cui ai commi 2 e 4 se sprovviste di struttura in muratura, o strettamente necessaria a fini statici, e comunque deve essere ancorata al terreno permettendo la permeabilità

del suolo.

3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 8, della L.R. n. 27/2000.

4. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale

convenzionato. Il piano è approvato dal comune, (...) previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola. L'approvazione non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.

5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente rurale.

6. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall'intervento. Il vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.

8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è costituito un vincolo di destinazione d'uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere

destinati agli usi previsti dalle disposizioni del presente Capo II, nel rispetto degli indici di edificabilità.

9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di

nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.

10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.

#### **Art. 35 - Interventi relativi agli edifici esistenti**

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie

utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali di cui al comma 1, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

4. Per gli edifici di cui all'articolo 33, comma 5, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storicoarchitettoniche del medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e storico-architettoniche di ciascun edificio e, comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali godibili in direzione dell'edificio medesimo.

4 bis. Negli edifici di cui al comma 4, nonché in altri edifici appositamente censiti dai comuni con variante allo strumento urbanistico generale ai sensi degli articoli 18, commi 3, 3bis e 67, comma 3, tenendo conto della presenza delle necessarie opere infrastrutturali, sono consentite destinazioni d'uso per attività di servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) quater)

della legge regionale n. 1/2004, con esclusione di quelle commerciali.

5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, ancorché utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la

demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento ancorché l'edificio stesso è situato nel territorio di un comune confinante e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, ove prevista dal PRG. L'eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini della riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di quanto previsto all'articolo 27, comma 6, della L.R. n. 27/2000 o comunque in allontanamento.

6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per servizi connessi all'attività agricola.

8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, gli interventi di cui al comma 5 possono

comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura

o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo o ricettivo, entro cinquanta metri da questi o dal relativo ampliamento e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio.

8 bis. Negli interventi di cui al comma 8 sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di agriturismo con la possibilità di utilizzare ai fini agrituristici gli ampliamenti previsti ai commi 1 e 4, ancorché già realizzati o autorizzati in applicazione di normative previgenti.

8 ter. Il comune, al fine di favorire l'accorpamento di edifici della stessa proprietà fondiaria, può consentire la ricostruzione in sito diverso con cambio d'uso degli edifici rurali di cui al comma 8, entro cinquanta metri dall'edificio di tipo abitativo o ricettivo della stessa proprietà fondiaria purché il trasferimento non superi una distanza di ml. 1.000 (mille) e il nuovo sito

non riguardi aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, in assenza di tale vincolo sul sito preesistente dell'edificio oggetto di trasferimento.

8 quater. Alle stesse limitazioni e condizioni di cui ai commi 5, 8 e 8 bis, è consentito il trasferimento della destinazione d'uso dall'edificio residenziale all'edificio rurale non adibito a residenza, purché della stessa proprietà fondiaria ed a compensazione delle rispettive superfici utili coperte.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento.

10. Il progetto relativo al titolo abilitativo di cui al comma 9 valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla normativa paesistica.

Il progetto dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico-architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso,

è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 34, comma 2,

---

considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.

**Art. 35-bis - Vincoli**

1. Il vincolo di asservimento dei terreni e il vincolo di destinazione d'uso degli edifici di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 34 decadono con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.

**Art. 35-ter - Piano attuativo**

1. I Piani attuativi di cui al presente Capo II sono adottati dalla giunta comunale.

2. Le varianti del piano attuativo che non modificano specifiche prescrizioni del piano in vigore e che non eccedano gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, sono effettuate con titolo abilitativo ai sensi della stessa legge regionale.

3. Qualora l'istanza di piano attuativo contenga anche l'istanza per il relativo titolo abilitativo edilizio, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo dopo l'esecutività del piano medesimo e l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, anche in materia paesaggistica.

**vii Estratto dalla Legge regionale 16 febbraio 2010 , n. 12**

**“Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.”**

*Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o.n. 1 al n. 9 del 24/02/2010*

**TITOLO II**

**Valutazione ambientale strategica (VAS)**

**“Art. 3 - Ambito di applicazione.**

[...]

2. La valutazione viene effettuata per i piani o programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

b) che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, richiedono la valutazione d'incidenza ambientale, di seguito denominata VInCA, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni. “

[...]



**COMUNE DI FOLIGNO**  
 AREA GOVERNO DEL TERRITORIO  
 SERVIZIO URBANISTICA  
 Corso Cavour 89

**PRG'97**

**AREE CLASSIFICATE COME PARCO DEL TOPINO - PARTE URBANA**

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ACQUISITE AL PATRIMONIO PUBBLICO  
 IN BASE AL PIANO URBANO COMPLESSO (P.U.C.)  
 RELATIVO ALL'AREA DELLE EX FORNACI HOFFMANN,  
 DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 27/01/2004

ALLEGATO

**A**


**PLANIMETRIA EX FORNACI HOFFMANN**

Responsabile Procedimento: Geom. Luca Piersanti  
 Progettista e Coordinatrice: Arch. Anna Conti  
 Referente Progetti Finanziati Piano Nazionale Città: Ing. Massimo Di Mario  
 Aspetti Geologici ed Idraulici: Dott.ssa Mariani Mariella  
 Aspetti Ambientali: Agr. Gianluca Massei  
 Gruppo di Lavoro: Geom. Gaetano Medorini, Geom. Andrea Broccolo Geom. Enrico Volpi  
 Sig.ra Franca Mesa, P.I. Pier Giorgio Metelli

IL DIRIGENTE DI AREA: Ing. Amleto DI MARCO


DATA: Agosto 2013

RAPP.: 1:4.000



OSPEDALE

ALLEGATO  
B



ZONA SPORTIVA

INTERVENTO 5  
SUB LOTTO 3

INTERVENTO 1

INTERVENTO 5  
SUB LOTTO 7

INTERVENTO 5  
SUB LOTTO 2

INTERVENTO 5  
SUB LOTTO 5

INTERVENTO 5  
SUB LOTTO 6

OSPEDALE

INTERVENTO 0

INTERVENTO 5  
SUB LOTTO 5

INTERVENTO 5  
SUB LOTTO 1

ZONA SPORTIVA

INTERVENTO 5  
SUB LOTTO 4

INTERVENTO 5  
SUB LOTTO 2

INTERVENTO 5  
SUB LOTTO 3

ENTO

